Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 agosto 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 31 maggio 1963, alle ore 10,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Juan Lozano y Lozano il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Colombia.

Il 18 giugno 1963, alle ore 11,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il dott. Hassan Arsandjani il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dell'Iran.

Il 28 giugno 1963, alle ore 18,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il ten. col. dott. Roberto René Azurdia Paiz il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Guatemala.

(7110)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 23 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1963, registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 136

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita con la determinazione in testa a ciascuno indicata:

Determinazione del Comando truppe Albania in data 31 luglio 1920:

GOBBINI Oddo, nato a Manciano (Grosseto), il 9 dicembre 1894, tenente genio, Sezione autonoma del genio militare Valona. — Comandante di plotone del Genio di scorta ad una sezione artiglieria di montagna, con ammirevole calma e coraggio disponeva per le difese dei pezzi attaccati del nemico. Dopo intenso fuoco di fucileria aiutava la sezione nel ripiegamento, portando a spalla una ruota di cannone rimasta sulla posizione. — Q. 227 di Ghisbarda, 19 giugno 1920.

Determinazione del Comando del VI Corpo d'Armata in data 26 gennaio 1919:

PITTALUGA Silvio Carlo, da San Giorgio Monferrato (Alessandria), capitano 127º Reggimento fanteria. — Per la condotta tenuta a Monte Pertica il 27 ottobre 1918. — Monte Pertica 27 ottobre 1918.

Determinazione del Comando della 35ª Divisione in data 30 gennaio 1919:

RICCARDI Ernesto, nato a Fossano (Cuneo), il 1º gennaio 1891, capitano genio zappatori 35ª Divisione. — Comandante di compagnia zappatori, dette nelle varie azioni prova continua di slancio e coraggio. Durante un combattimento, si portava, sotto il fuoco nemico, presso il Comando di Brigata allo scopo di riconoscere una interruzione stradale che doveva essere riattivata nella notte. — Serbia, 21-30 settembre 1918.

(6544)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1963.

Rinnovo ed aumento dei contributi del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 15 febbraio 1880, n. 5300, col quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Verona un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale del 18 aprile 1951, numero 847, con il quale il Consorzio venne ulteriormente rinnovato a tempo indeterminato;

Viste le deliberazioni: del Consiglio provinciale di Verona con cui si aumenta il proprio contributo; e quelle, per l'adesione al detto Consorzio, di ventidue Comuni della Provincia medesima come appresso specificato, regolarmente approvate e rese esecutive;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Verona, già costituito con regio decreto 15 febbraio 1880, n. 5300, è rinnovato per anni dieci, con l'adesione di ventidue Comuni della Provincia, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, con l'annuo contributo statale di L. 3.716.000 (tremilionisettecentosedicimila) ed altrettante a carico dell'Amministrazione provinciale e dei ventidue Comuni, con i contributi così ripartiti:

1. Amministrazione provinciale di Verona	L.	3.000.000
2. Boscochiesanuova	»	50.000
3. Brentino Belluno	»	30.000
4. Brenzone	»	30.000
5. Cerro Veronese	»	30.000
6. Costermano	»	40.000
7. Cazzano di Tramigna	»	15.000
8. Dolcè	»	3.000
9. Erbezzo	»	30.000
10. Fumane	»	35.000
11. Grezzana	»	30.000
12. Malcesine	»	100.000
13. Roverè Veronese	»	5.000
14. Sant'Ambrogio di Valpolicella	»	30.000
15. Sant'Anna d'Alfaedo	»	30.000
16. San Giovanni Ilarione	»	30.000
17. San Mauro di Saline	»	1.000
18. San Zeno di Montagna	»	30.000
19. Torri del Benaco	»	25.000
20. Tregnago	»	20.000
21. Negrar	»	50.000
22. Velo Veronese	»	2.000
23. Verona	»	100.000
Totale	L.	3.716.000

Detto contributo sarà prelevato sul Cap. 94 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1963

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Registro n. 13, *foglio n.* 238

(7041)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1963.

Estensione dell'assistenza E.N.P.A.S. agli ex assuntori delle Ferrovie dello Stato titolari di assegno vitalizio, nonchè ai loro aventi titolo all'assegno indiretto o di riversibilità.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 4, lettera *e*) del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Visti i decreti interministeriali 8 novembre 1949 e 10 maggio 1955;

Visto l'art. 1, punto 9, della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Decreta:

Gli assuntori che assistiti contro la malattia durante l'attività di servizio ai sensi dei decreti interministeriali 8 novembre 1949 e 10 maggio 1955 sono cessati dall'incarico con titolo ad assegno vitalizio a carico del Fondo di previdenza di cui agli articoli 17 e 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, nonchè gli aventi titolo all'assegno indiretto o di riversibilità, sono ammessi a fruire delle prestazioni della gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1963
Registro n. 8 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 25

(7083)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1963.

Proroga del termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti i propri decreti 19 dicembre 1958, 18 marzo 1961, 12 dicembre 1961, 16 novembre 1962, con i quali vennero, fra l'altro, fissati e prorogati i termini per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica;

Considerato che il termine fissato al 31 marzo 1963, con decreto ministeriale 16 novembre 1962, deve essere ulteriormente prorogato non essendo stato possibile chiudere la liquidazione a causa di talune pendenze ancora in corso di sistemazione;

Visto l'art. 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 45;

Visto l'art. 2, comma secondo, della citata legge 7 febbraio 1956, n. 45, concernente l'obbligo da parte del Comitato di liquidazione, a chiusura della gestione, di presentare il rendiconto di tutta la sua attività;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Decreta:

Ferma restando ogni altra disposizione fissata nel decreto ministeriale 16 novembre 1962, di cui in premessa, il termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica è prorogato al 31 dicembre 1963. Entro lo stesso termine il Comitato di liquidazione è tenuto a presentare il rendiconto della sua attività.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1963

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1963
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 158. — RACIOPPI

(7143)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24748, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 101, col quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Gerolamo Cascianelli, ispettore generale del Genio civile;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1961, n. 5182, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1961, registro n. 28, foglio n. 57, con il quale il dott. ingegnere Virgilio Franceschi, ispettore generale del Genio civile R.A.-A.I. venne nominato membro della Commissione in parola in sostituzione dell'ing. Cascianelli, trasferito ad altra sede;

Considerato che il suddetto dott. ing. Virgilio Franceschi è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione succitata;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aldo Ciarrocca, ispettore generale dell'Amministrazione centrale è nominato membro della Commissione di cui alle premesse in sostituzione del dottor ing. Virgilio Franceschi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione regionale di cui alle premesse, è attribuito al dott. Aldo Ciarrocca, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

Si autorizza sul cap. 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso l'impegno della somma di L. 10.000, occorrente per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1963
Registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 193

(7082)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1962, n. 1589;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese, per il triennio 1962-1964, è composto come segue:

Bellei ing. Crescenzio, revisore effettivo, con funzioni di presidente, e Adragna dott. Paola, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio,

Bonansea dott. Gino, revisore effettivo, e De Ceglie dott. Vittorio, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Spadaccini avv. Felice, revisore effettivo, e D'Ercole dott. Antonio, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Vastese determinerà le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro: Colombo

(7054)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Verona numero 8165, datata 8 giugno 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire perchè deceduto il dott. De Angelis Luigi, membro della citata Commissione quale rappresentante dei datori di lavoro aderenti all'Associazione degli industriali, con il dottore Panozzo Jacopo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Panozzo Jacopo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Verona quale rappresentante dei datori di lavoro aderenti alla Associazione degli industriali, in sostituzione del dott. De Angelis Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1963

Il Ministro: Delle Fave

(7090)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1963.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Rieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti n. 7456, datata 25 maggio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito in altra sede, il dott. Marini Riccardo, presidente del citato organismo collegiale, con il dott. Nagar Francesco attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Nagar Francesco è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Rieti, in sostituzione del dott. Marini Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1963

Il Ministro: Delle Fave

(7091)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1963.

Sostituzione di due membri della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino n. 18738, datata 28 maggio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire l'ing. Rienzo Igino e il rag. Galasso Angelo, membri della citata Commissione in rappresentanza rispettivamente del Genio civile e dei datori di lavoro aderenti all'Associazione generale dei commercianti, con il sig. Maffei Raffaele e con il rag. De Silva Luigi;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Maffei Raffaele e il rag. De Silva Luigi sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino, rispettivamente quale rappresentante del Genio civile e quale rappresentante dei datori di lavoro aderenti all'Associazione generale dei commercianti, in sostituzione dell'ing. Rienzo Igino e del rag. Galasso Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1963

Il Ministro: Delle Fave

(7086)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1963.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Como numero 7580, datata 14 maggio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè collocato in pensione, il sig. Santini Giuseppe, funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione designato a sostituire il presidente in caso di assenza con il dott. Buti Fernando;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Buti Fernando è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Como quale funzionario incaricato di sostituire il presidente in caso di assenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7088)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1963.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti numero 1786, datata 16 maggio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire perchè trasferito ad altra sede, il sig. Corti Serafino, membro della suddetta Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), con il sig. Aceto Costantino;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Aceto Costantino è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L. in sostituzione del sig. Corti Serafino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7087)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1963.
Sostituzione di due membri della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera n. 10478, datata 20 maggio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Milo Michele e il sig. De Rocca Domenico, membri della citata Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana con i signori Riccardi Domenico e D'Ercole Donato;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Riccardi Domenico e D'Ercole Donato sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Matera quale rappresentanti dei datori di lavoro aderenti alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7089)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1963.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno numero 27694, datata 22 maggio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire perchè trasferito in altra sede, il dott. Priolo Gaetano, presidente della citata Commissione, con il dott. Tatavitto Pietro attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Tatavitto Pietro è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno, in sostituzione del dott. Priolo Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7092)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1963.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio in sostituzione dei corrispondenti compresi in alcune tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio in sostituzione dei corrispondenti compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, approvate con decreto ministeriale 31 marzo 1962, presentati dalla Società riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

Tariffa VIII (M.F.), relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa VIII-*c* (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 16 luglio 1963

Il Ministro: TOGNI

(7030)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1963.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, numero 18933, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Agrigento e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti strade:

1) dalla Strada statale n. 115-Perriera alla Strada statale n. 188 di km. 5,000;

2) Favara-Strada statale n. 189-bivio Caldare di km. 8,000;

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 23 maggio 1960, n. 18933;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

(7111)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1963.

Revoca del decreto ministeriale 28 giugno 1962 che ha esteso l'applicazione delle norme sugli assegni familiari alla Pia Fondazione Rhodense, con sede in Rho, alla via Cadorna n. 65, al personale laico dipendente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 79 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1962, che ha esteso alla Pia Fondazione Rhodense, con sede in Rho, via Cadorna, 65, le norme sugli assegni di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni per il personale laico dipendente;

Vista l'istanza della Pia Fondazione Rhodense del 17 gennaio 1963, tendente ad ottenere la revoca del decreto ministeriale 28 giugno 1962 sopra riportato;

Considerato che tale ente ha deliberato di corrispondere al personale dipendente le aggiunte di famiglia a norma delle disposizioni in vigore;

Considerato che l'Ente medesimo, in quanto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, è rivestito di personalità giuridica di diritto pubblico e, come tale, è sottratto all'applicazione delle norme sugli assegni familiari, ai sensi dell'art. 79;

Ritenuta la necessità di revocare il decreto ministeriale 20 giugno 1962;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto ministeriale 28 giugno 1962 che ha esteso l'applicazione delle norme sugli assegni familiari alla Pia Fondazione Rhodense, con sede in Rho alla via Cadorna, 65, per il personale laico dipendente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1963

p. *Il Ministro*: FANELLI

(7084)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 luglio 1963.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Cisternino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 aprile 1963, si provvedeva allo scioglimento del Consiglio comunale di Cisternino, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, ed alla nomina di un commissario straordinario, per la gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Nicola Padula, direttore di sezione.

Con il 3 agosto 1963, viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti, essenziali per la vita della civica azienda, sconsiglia la cessazione della gestione commissariale che diverrebbe pregiudizievole per l'interesse del Comune, si ritiene necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale.

Per tali considerazioni, con l'allegato decreto prefettizio di pari data, si provvede alla proroga di tre mesi, decorrenti dal 3 agosto 1963, della gestione commissariale in atto presso il comune di Cisternino, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Brindisi, addì 24 luglio 1963

Il Prefetto: TEDESCO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 99 del 12 aprile 1963, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Cisternino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Nicola Padula, direttore di sezione;

Considerato che il 3 maggio 1963 il commissario si è insediato nella sua carica e che pertanto il 3 agosto 1963 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Cisternino (Brindisi), affidata al dott. Nicola Padula con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, è prorogata di tre mesi decorrenti dal 3 agosto 1963.

Brindisi, addì 24 luglio 1963

Il Prefetto: TEDESCO

(7236)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 16 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1963, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal vice cancelliere Scilironi Carlo, addetto alla pretura di Sondrio, avverso il decreto ministeriale 16 luglio 1960 con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura.

Con decreto presidenziale 16 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1963, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Peluso Luigi, cancelliere capo presso il Tribunale di Brindisi, avverso il provvedimento in data 9 maggio 1960 della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte d'appello di Lecce di conferma del giudizio complessivo di « Distinto ».

Con decreto presidenziale 16 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1963, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Attanasio Vito, segretario capo di 2ª classe della procura di Trani, avverso il decreto presidenziale 12 novembre 1960, con il quale veniva disposta la sua riassunzione in servizio a decorrere dalla data del decreto con la qualifica di segretario capo di 2ª classe e lo stipendio iniziale di detta qualifica.

(7207)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Lesina (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7186)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Vitale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, il comune di Megliadino San Vitale (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.073.388, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7185)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale

La sig.na Domenica Cavaliere, nata a Rivello (Potenza) il 29 maggio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale d ostetrica conseguito presso la Scuola di ostetricia di Salerno il 4 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Scuola di ostetricia di Salerno.

(7102)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno successivo è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 14 marzo 1960 dal sig. Agnello Antonio ex agente di esercizio di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento di collocamento a riposo.

(7121)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per le vittime civili di guerra.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7524, in data 18 luglio 1963, il prof. Giuseppe Arcaroli e il prof. Gerlando Scimè sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto nazionale autonomo per case popolari per le vittime civili di guerra.

(7116)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale sito lungo il torrente Chiavenna, in comune di Lugagnano (Piacenza).

Con decreto 10 giugno 1963, n. 390/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale sito lungo il torrente Chiavenna, segnato nel catasto del comune di Lugagnano (Piacenza), al foglio 9, mappali 379 e 380, di complessivi Ha 0.33.90 ed indicato, in tinta verde, nella planimetria rilasciata il 9 luglio 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6910)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex greto del torrente Vallecrosia, in comune di Vallecrosia (Imperia).

Con decreto 29 maggio 1963, n. 341/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituiente l'ex greto del torrente Vallecrosia, segnato nel catasto del comune di Vallecrosia (Imperia), al foglio 4, di mq. 240, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 giugno 1962, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6912)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 1° agosto 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,81	620,77	620,75	620,76	620,78	620,80	620,77	620,85	620,78	620,75
$ Can.	573,70	573,90	574 —	573,875	573 —	573,62	573,92	573,60	573,25	573,25
Fr. Sv.	143,73	143,72	143,72	143,75	143,70	143,77	143,725	143,75	143,74	143,73
Kr. D.	88,45	89,89	89,90	89,90	89,90	89,94	89,92	89,97	89,94	89,95
Kr. N.	86,88	86,885	86,90	86,885	86,90	86,87	86,88	86,90	86,86	86,85
Kr. Sv.	119,71	119,65	119,65	119,65	119,75	119,70	119,66	119,75	119,70	119,70
Fol.	172,10	172,17	172,15	172,14	172 —	172,12	172,15	172,12	172,10	172,10
Fr. B.	12,44	12,443	12,4435	12,445	12,45	12,44	12,44375	12,45	12,44	12,44
Franco francese	126,69	126,69	126,70	126,68	126,70	126,70	126,6875	126,70	126,69	126,70
Lst.	1738,55	1738,50	1738,40	1738,60	1738 —	1738,45	1738,70	1738,60	1738,40	1738,30
Dm. occ.	155,74	155,75	155,80	155,76	155,70	155,77	155,7375	155,77	155,74	155,75
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,05	24,0525	24,05	24,06	24,05875	24,07	24,06	24,05
Escudo Port.	21,67	21,68	21,69	21,69	21,70	21,67	21,66	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli del 1° agosto 1963

Rendita 5 % 1935	107,10
Redimibile 3,50 % 1934	90,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1963

1 Dollaro USA	620,765
1 Dollaro canadese	573,897
1 Franco svizzero	143,737
1 Corona danese	89,91
1 Corona norvegese	86,882
1 Corona svedese	119,655
1 Fiorino olandese	172,145
1 Franco belga	12,444
1 Franco francese	126,684
1 Lira sterlina	1738,65
1 Marco germanico	155,749
1 Scellino austriaco	24,056
1 Escudo Port.	21,675

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO

Concorso a centosedici borse per studi e ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche, offerte dalla NATO per il 1963-64.

1) Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, bandisce i concorsi, per titoli, a centosedici borse di studio, messe a disposizione di giovani ricercatori italiani dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) per il 1963-1964, nell'intento di incoraggiare gli studi e le ricerche nel campo scientifico e di promuovere una più stretta collaborazione tra gli scienziati dei Paesi della Comunità Atlantica.

2) Le predette borse sono destinate a studi e ricerche da compiersi presso istituti o laboratori esteri, nel campo delle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche, e sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la matematica	borse n.	4
b) per la fisica	» »	13
c) per la chimica	» »	20
d) per l'ingegneria	» »	9
e) per la biologia	» »	24
f) per la medicina	» »	20
g) per l'agricoltura e la zootecnia	» »	14
h) per la geografia, la geologia e la mineralogia	» »	12

I concorsi sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

3) *Durata delle borse.*

La durata delle borse sarà determinata dalla Commissione giudicatrice in relazione al programma di studi e ricerche proposto dal candidato; essa non potrà comunque essere superiore a 12 mesi. La stessa Commissione stabilirà altresì l'istituto o il laboratorio presso il quale il candidato dovrà compiere gli studi e le ricerche programmati.

4) *Entità delle borse.*

L'ammontare di ogni borsa sarà stabilito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche a suo discrezionale e insindacabile giudizio e comprenderà, oltre alle spese di viaggio, un assegno mensile per l'intera durata della borsa, che dovrà intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno, sia di qualunque altra eventuale spesa inerente al godimento della borsa stessa, compresi eventuali contributi di laboratorio.

L'importo dell'assegno mensile varierà da un minimo di L. 180.000 ad un massimo di L. 250.000 nette, secondo il Paese di destinazione e l'anzianità di laurea dell'assegnatario; l'importo massimo potrà essere attribuito soltanto a coloro che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano maturato un'anzianità di laurea di oltre cinque anni e debbano usufruire della borsa in Paesi d'oltre Atlantico.

Agli assegnatari che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa, per l'intera sua durata, sarà inoltre corrisposto *una tantum* un premio finale di L. 230.000 o di L. 150.000 nette, secondo che il borsista abbia maturato o no, alla data di scadenza del presente bando, un'anzianità di laurea di oltre cinque anni.

I borsisti non godranno di alcuna forma di assicurazione, nè da parte della NATO, nè da parte del Ministero degli affari esteri, nè da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E' pertanto consigliabile che essi provvedano ad assicurarsi personalmente contro ogni eventuale rischio.

5) *Condizioni e formalità per la partecipazione ai concorsi.*

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in una Università o Istituto superiore italiano.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo, nè coloro che appartengano a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo, nè infine coloro che, avendo già usufruito di una delle borse per l'estero del CNR o della NATO, abbiano altresì usufruito o usufruiscano o debbano usufruire di altra borsa per l'estero della NATO.

Non è consentito di partecipare a più di due dei concorsi indicati al paragrafo 2).

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche — Segreteria generale — in Roma, piazzale delle Scienze, n. 7, entro il perentorio termine del 15 ottobre 1963.

Nella domanda (possibilmente dattiloscritta) l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) residenza;

c) a quale dei concorsi indicati al paragrafo 2) intenda partecipare;

d) per quali studi e ricerche si propone di utilizzare la borsa e per quale durata;

e) l'istituto o il laboratorio nel quale preferirebbe compiere gli studi e le ricerche;

f) le lingue straniere che conosce in grado tale da poter usufruire utilmente della borsa;

g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda sotto la sua personale responsabilità:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in tre copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in quattro copie, degli studi e delle ricerche per i quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) curriculum, in quattro copie, degli studi compiuti;

5) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo e dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di studi e ricerche, del curriculum e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche ordinate in tre distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma, una del curriculum e una dell'elenco; la quarta copia del programma, del curriculum e dell'elenco andrà unita alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti dopo il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati. La data di presentazione o di arrivo al Consiglio Nazionale delle Ricerche delle domande e dei relativi titoli e documenti è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Coloro che intendono partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

6) *Commissioni giudicatrici - Svolgimento dei concorsi.*

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e composta di non più di sette membri.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Al termine dei suoi lavori la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascun attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione ex aequo.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui al quarto comma del presente paragrafo, secondo l'ordine di questa.

Nell'ipotesi prevista nell'ultimo comma del paragrafo 5), ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà al Consiglio Nazionale delle Ricerche di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

7) *Comunicazioni relative ai risultati del concorso.*

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'ultimo comma del paragrafo 6), entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche, sotto pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il certificato di buona condotta;
4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale; quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Coloro che siano dipendenti di ruolo di Amministrazione dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati medesimi un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovino in attività di servizio: tale attestazione dovrà indicare, tra l'altro, anche la data di nascita dell'interessato.

Le disposizioni dei precedenti tre commi non si applicano al personale appartenente ai ruoli del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

8) *Assegnazione delle borse.*

Le borse sono conferite con provvedimento del presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa NATO, di altre borse di studio, nè di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

9) *Disposizioni concernenti il godimento delle borse di studio e gli obblighi del borsista.*

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio cui sarà destinato, le ricerche in programma.

Il titolare della borsa dovrà dare inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine che gli sarà fissato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e comunque non oltre il 31 dicembre 1964 e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa. Coloro che non ottemperino a tali disposizioni, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

L'importo della borsa sarà corrisposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in rate anticipate: la prima al momento della partenza del borsista e le successive su presentazione di documenti comprovanti che gli studi prescelti proseguono regolarmente. Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza, ai sensi del precedente comma, saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio Nazionale delle Ricerche una particolareggiata relazione sugli studi e le ricerche compiuti. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso agli studi e ricerche anzidetti.

Ove i risultati tratti dal borsista siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al CNR anche copia della memoria.

10) *Restituzione dei titoli e documenti.*

A coloro cui siano state conferite le borse saranno restituiti immediatamente i titoli e certificati presentati a corredo delle domande d'ammissione ai concorsi, ad eccezione del certificato di laurea; agli altri concorrenti saranno invece restituiti tutti i titoli e documenti presentati, solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e dell'attestazione indicati nel paragrafo 7).

Roma, addì 4 luglio 1963

(7215) *Il direttore generale*: G. DEL BALZO

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a dieci posti di manovale specializzato nella 3ª categoria nel ruolo degli operai permanenti del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la tabella A annessa alla legge 20 febbraio 1952, numero 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1962, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 269, col quale è stata istituita, con decorrenza 29 marzo 1961, la pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione di documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio;

Ritenuta la necessità, per immediate esigenze di servizio, di indire un concorso per la nomina di un congruo numero di operai da adibire a taluni mestieri per i quali è particolarmente avvertita carenza di personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti, a dieci posti di manovale specializzato nella 3ª categoria (operai comuni) nel ruolo degli operai permanenti del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso suddetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo articolo 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza della quinta classe elementare.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età indicato alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine, per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra e per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio.

Non è prescritto alcun limite di età per gli operai di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, redatte su carta da bollo da L. 200 e nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato *A* per gli aspiranti estranei all'Amministrazione dello Stato ed allegato *B* per gli aspiranti in atto già operai di ruolo dello Stato) dovranno pervenire al Ministero del tesoro Provveditorato generale dello Stato Divisione 2ª personale, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di aver conseguito la licenza della quinta classe elementare specificando il nome della scuola e la data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite d'età;

8) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno altresì:

a) indicare il loro preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

Il Ministero del tesoro non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non aver precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati dovranno altresì allegare le eventuali dichiarazioni relative ai servizi resi presso Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati nonchè produrre gli altri titoli che potranno essere valutati dalla Commissione.

La firma in calce alla domanda dei candidati esterni dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

I candidati in atto già alle dipendenze dello Stato quali operai di ruolo dovranno inoltrare per via gerarchica le domande di partecipazione al concorso; le firme apposte in calce alle domande stesse dovranno essere autenticate dal capo dell'ufficio o dello stabilimento.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso i candidati saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica a svolgere le mansioni proprie del mestiere che debbono esercitare.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata da una Commissione giudicatrice nominata con successivo decreto ministeriale, secondo quanto previsto dal regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Art. 7.

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per l'accertamento dell'idoneità fisica e per tornare alla propria residenza non competerà alcun rimborso di spese.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e sarà successivamente pubblicata sul bollettino del personale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della legge 5 marzo 1961, n. 90, gli operai dello Stato in atto appartenenti a categorie inferiori — aspiranti ai posti messi a concorso — precederanno, a parità di merito, nelle graduatorie i candidati esterni.

Un terzo dei posti è riservato al personale di cui all'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Gli invalidi di guerra, ex militari e civili, e gli invalidi per servizio ove conseguano l'idoneità nell'esperimento pratico, avranno senz'altro diritto alla nomina indipendentemente dal posto occupato nella graduatoria, fino al completamento delle aliquote loro riservate dalle norme legislative vigenti.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno produrre al Ministero, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato, su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 200 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 200, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato di licenza della quinta classe elementare rilasciato sulla prescritta carta da bollo dell'istituto scolastico presso il quale la licenza è stata conseguita;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato in carta da bollo da L. 200 da un medico militare, oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione e gli invalidi per cause di servizio, dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la natura ed il grado dell'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 10.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 10, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 11.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 10 un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 13.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla Amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1963
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 256

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 e da inviare in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito all'art. 4 del bando).

Al Ministero del tesoro Provveditorato generale dello Stato Divisione 2ª personale — ROMA

Il sottoscritto residente in (provincia di .) via n. presa visione del bando di cui al decreto ministeriale chiede di essere ammesso al concorso per dieci posti di operaio comune di terza categoria.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che

1) è nato a (provincia di) il ;
2) è cittadino italiano,
3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) ;
4) non ha riportato condanne penali (2) :
5) è in possesso della licenza della quinta classe elementare conseguita presso . in data
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente
7) ha diritto (3) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè ;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Data

Firma (4) . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite di 35 anni, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti che siano già operai di ruolo dello Stato e da inviare per via gerarchica in modo che pervenga alla Direzione generale competente del Ministero del tesoro entro il termine stabilito all'art. 4 del bando).

Al Ministero del tesoro Provveditorato generale dello Stato Divisione 2ª personale — ROMA

Il sottoscritto nato a il in atto operaio di ruolo di categoria alle dipendenze del e residente in . . .

(provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . presa visione del bando di cui al decreto ministeriale . . . . chiede di essere ammesso al concorso per i dieci posti di operaio comune di 3ª categoria.

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni.

Timbro dell'Ufficio o Stabilimento

V. Si autentica la firma del signor . . . . operaio di ruolo di . . . . categoria . . . .

La presente domanda, presentata il . . . . viene trasmessa il . . . .

Firma del capo ufficio o direttore dello Stabilimento

(7223)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1962.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1963, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 196, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1962, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Scotto prof. dott. Ignazio, consigliere di Stato.

Membri:

Salzano prof. Amedeo, ordinario di ragioneria generale ed applicata presso l'Università degli studi di Catania;

Vito prof. Francesco Maria, ordinario di economia politica nell'Università del « Sacro Cuore » di Milano;

Nardi dott. Attilio, ispettore generale capo nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

D'Alessandria dott. Mario, ispettore generale capo nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mascarucci dott. Domenico.

Ai componenti della Commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul capitolo 299 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 101.

(7149)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Conferma nell'incarico di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili in Milano), indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1962.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1962, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 105, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano);

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1962, registro n. 17 Industria e commercio, foglio n. 14, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1962;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1963, in corso di registrazione, con il quale il prof. Carlo Padovani, direttore della Stazione sperimentale per i combustibili e presidente della Commissione predetta, è stato collocato a riposo a decorrere dall'11 marzo 1963;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che prevede la possibilità di confermare nell'incarico i presidenti il cui rapporto d'impiego si risolve durante l'espletamento dei lavori della Commissione;

Considerata l'opportunità di confermare nell'incarico il prof. Carlo Padovani;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Carlo Padovani, presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano) è confermato nell'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1963
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 272

(7104)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico dei Laboratori regionali di igiene della Valle d'Aosta.

Decreto n. 271

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 278 in data 6 settembre 1962, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto vacante di assistente presso il reparto chimico dei Laboratori regionali di igiene e profilassi;

Considerata la necessità, di sostituire il componente dott. Armando Canuti, direttore del reparto chimico dei Laboratori regionali di igiene e profilassi della Valle d'Aosta, dimissionario;

Sentita la Giunta regionale;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta

In sostituzione del dott. Armando Canuti è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto vacante di assistente presso il reparto chimico dei Laboratori regionali di igiene della Valle d'Aosta il prof. dott. Franco Lorenzola, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vercelli.

Le prove del concorso avranno inizio alle ore 9 del giorno 3 ottobre 1963, in Torino, corso Massimo d'Azeglio, presso l'Istituto chimico dell'Università e continueranno nei giorni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione Valle d'Aosta e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 luglio 1963

Il Presidente: MARCOZ

(7139)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3231 del 20 febbraio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1962;

Viste le segnalazioni fatte pervenire dai competenti Organi ed Uffici, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Velletri al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Silvestri dott. Emilio, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Balzar dott. Massimo, medico provinciale;
Andreoli prof. Cesare, docente in clinica ostetrica;
Cottafavi prof. Marco, docente in clinica ostetrica;
Ferrando Lelia, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Sergio Jovino funzionario del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Vercelli, addì 19 luglio 1963

Il medico provinciale: BALZAR

(7106)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3231 del 20 febbraio 1963, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Viste le segnalazioni fatte pervenire dai competenti Organi ed Uffici, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:

Natta dott. Camillo, vice prefetto.

Componenti:

Balzar dott. Massimo, medico provinciale;
Zancan prof. Bernardo, docente in patologia medica;
Orecchia prof. Carlo, docente in clinica chirurgica;
Monti dott. Dante, medico condotto.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Adolfo Cianciabella funzionario del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Vercelli, addì 20 luglio 1963

Il medico provinciale: BALZAR

(7107)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1589 del 19 aprile 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1590 del 20 aprile 1963, con il quale il dott. Osvaldo Greco, quale vincitore del concorso in premessa è stato assegnato alla seconda condotta medica del comune di Pofi;

Vista la deliberazione del comune di Pofi n. 89 del 3 luglio 1963, debitamente vistata dalla Prefettura in data 12 luglio 1963, sub n. 29796/7.55.6 Divisione III, con la quale il dott. Greco predetto è stato dichiarato decaduto per non aver preso servizio nel termine fissatogli a norma di legge;

Visto l'ordine di graduatoria dei concorrenti risultati idonei e l'ordine di preferenza delle sedi, dagli stessi indicato;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Salvatore Colantonio terzo classificato nella graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960, è dichiarato vincitore del concorso stesso e viene assegnato alla 2ª condotta medica del comune di Pofi.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Frosinone, addì 23 luglio 1963

Il medico provinciale: SIGGIA

(7142)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1216 in data 20 aprile 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1962;
Ritenuto di dover costituire la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni della Prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati e la proposta dell'Ordine dei medici;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:
Sartirana dott. Armando, vice prefetto.

Componenti:
Marra dott. Alfonso, medico provinciale superiore;
Cavazzuti prof. Fernando, primario medico dell'Ospedale civile di Rovigo;
Ferro prof. Agostino, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Rovigo;
Brusaferro dott. Milo, medico condotto.

Segretario:
Novielli dott. Giuseppe, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che verrà anche pubblicato all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo, per otto giorni consecutivi, ed avrà la sua sede in Rovigo.

Rovigo, addì 22 luglio 1963

Il medico provinciale: MARRA

(7141)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 402, in data 12 febbraio 1963, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Rovigo;
Ritenuto di dover costituire la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni della Prefettura di Rovigo e del Comune interessato e la proposta dell'Ordine dei medici della Provincia;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Rovigo è così costituita:

Presidente:
Cantone dott. Alfonso, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Marra dott. Alfonso, medico provinciale;
Vendramini prof. Renzo, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova,
Barasciutti prof. Alessandro, docente in patologia speciale medica;
De Negri prof. Ugo, ufficiale sanitario del comune di Padova.

Segretario:
Novielli dott. Giuseppe, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno a Padova ed avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, che verrà anche pubblicato all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo, per otto giorni consecutivi.

Rovigo, addì 22 luglio 1963

Il medico provinciale: MARRA

(7140)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.